

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

All. A)

AVVISO

in attuazione della Legge regionale 6 febbraio 2024 n. 3

Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 16.02.2024)

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Risorse

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti oggettivi di ammissibilità

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

Art. 5 - Termini e modalità di trasmissione della domanda

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità delle domande

Art. 7 - Valutazione delle domande

Art. 8 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 9 – Modalità di concessione dei contributi

Art. 10 - Modalità di utilizzazione del logo del Consiglio ed eventi inaugurali

Art. 11 - Spese ammissibili e non ammissibili a contributo

Art. 12 – Liquidazione dei contributi

Art. 13 - Rendicontazione

Art. 14 - Revoca dei contributi concessi

Art. 15 - Verifiche e controlli

Art. 16 - Pubblicità e comunicazioni

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Art. 1 - Finalità

1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, con l'approvazione della Legge regionale n. 3/2024 intende attuare i principi generali statutari con riferimento alla promozione, alla difesa e alla pratica della memoria della Resistenza e dell'antifascismo, quale principio costitutivo dell'ordinamento regionale.
2. Il Consiglio regionale promuove, difende e pratica la memoria della Resistenza e l'antifascismo e opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani.
3. In quest'ottica, il Consiglio regionale, con il presente avviso, finalizzato a dare attuazione alla Legge regionale 6 febbraio 2024 n. 3, concede, una tantum, per il solo anno 2024, contributi fino al limite massimo complessivo di euro 300.000,00, ai soggetti individuati all'art. 3 della Legge regionale n. 3/2024 ed esplicitati all'art. 3, del presente avviso, per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.

Art. 2 – risorse

1. Il Consiglio regionale, intende erogare ai comuni e agli ulteriori soggetti individuati dalla Legge regionale n. 3/2024, contributi per l'organizzazione di iniziative finalizzate alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste, mettendo a disposizione le seguenti risorse:
 - l'importo massimo di euro 200.000,00, una tantum, sull'esercizio 2024, per promuovere e sostenere progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), della L.r. n. 3/2024, ovvero dai comuni toscani, attraverso procedure ad evidenza pubblica.
 - l'importo massimo di euro 100.000,00, una tantum, sull'esercizio 2024, per promuovere e sostenere progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) c) e d), ovvero: *Istituto Storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT), Istituti storici per la resistenza a carattere provinciale, aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia ed altri soggetti privati senza scopo di lucro, così come dettagliato al successivo art. 3, attraverso procedure ad evidenza pubblica.*
2. Il Consiglio regionale concede, una tantum, per il solo 2024, contributi fino ad un limite massimo di euro 5.000,00, a favore di ciascun soggetto aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal successivo art. 3, per la realizzazione di progetti definitivi o in corso di realizzazione finalizzati alla celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e alla commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste in attuazione della Legge regionale 06 febbraio 2024 n. 3, *Interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione e per la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste.*

Art. 3 – Soggetti beneficiari e requisiti oggettivi di ammissibilità

1. Le domande di concessione del contributo possono essere presentate da:
 - a) i comuni della Toscana che non si trovino in stato di commissariamento (ivi comprese le Unioni di Comuni);
 - b) l'Istituto storico toscano della Resistenza e dell'età contemporanea (ISRT);
 - c) gli istituti storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana e associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;
 - d) soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere una sede operativa in Toscana;
 - previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;

- devono svolgere attività in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.
2. I contributi sono concessi entro il limite dell'importo massimo di euro 5.000,00.
 3. La proposta progettuale potrà riguardare sia progetti definitivi che progetti in corso di realizzazione.
 4. **I progetti presentati dai comuni devono prevedere una compartecipazione del comune in misura non inferiore al 20 per cento del contributo erogato dal Consiglio regionale;**
 5. Per la realizzazione e la gestione dei progetti oggetto della proposta, i comuni possono avvalersi di associazioni e soggetti pubblici e privati.

Art. 4 - Modalità di compilazione della domanda

1. I soggetti toscani che intendono partecipare al presente avviso devono presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/avv80esimo/> (www.consiglio.regione.toscana.it, sezione "Avvisi, bandi e gare").
2. Il modulo da compilare *online* ai fini della domanda di concessione è denominato "Domanda di concessione di un contributo nell'ambito della L.r. n. 3/2024". Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni pubblicate all'inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata ed inviata nella modalità di cui al successivo art. 5.
5. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi dell'art. 5, non costituisce titolo di partecipazione all'avviso.
4. La domanda di concessione del contributo dovrà contenere:
 - i dati del soggetto richiedente;
 - il progetto definitivo o in corso di realizzazione (nel caso dei comuni dovrà essere obbligatoriamente allegato il progetto approvato con indicazione della Delibera di Giunta comunale di approvazione);
 - il piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, o di aver sostenuto, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni eventualmente concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo complessivo dell'iniziativa, sia della compartecipazione economica richiesta al Consiglio regionale;
 - **per i soli soggetti privati senza scopo di lucro**, di cui all'art. 3, co. 1, lett. d): copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo, per evincerne le finalità;

5. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (per i comuni), in uno dei seguenti modi:
- per invio tramite raccomandata: firma autografa, obbligatoriamente corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (limitatamente agli Istituti storici e soggetti privati);
 - per invio tramite procedure informatiche: la documentazione dovrà essere inviata in formato pdf e dovrà essere firmata con firma digitale. Potrà non essere firmata digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.¹

Art. 5 – Termini e modalità di trasmissione della domanda

1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 4 del presente avviso, completa della documentazione obbligatoria, **dovrà essere inviata** al Consiglio regionale, **pena la non ammissibilità, entro e non oltre lunedì 22 aprile 2024**, in una delle seguenti modalità:
 - a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente, all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
 - b) a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo: “Ufficio Archivio e Protocollo del Consiglio regionale della Toscana”, via Cavour n. 4 - 50129 Firenze. Fa fede la data del timbro postale.
2. L’invio attraverso pec dovrà avvenire in un’unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Per la modalità di invio di cui al punto a), si specifica che i documenti dovranno riportare quale oggetto dell’invio “Domanda di concessione di un contributo nell’ambito della L.r. n. 3/2024”. I comuni dovranno obbligatoriamente scegliere l’invio a mezzo posta elettronica certificata.
3. Per l’invio di cui al punto b), sulla busta che contiene la domanda deve essere riportata la dicitura: “Domanda di concessione di un contributo nell’ambito della L.r. n. 3/2024”, nonché la denominazione e l’indirizzo del soggetto richiedente.
4. Le domande trasmesse successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma sull’istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a quanto previsto all’art. 4 del presente bando, non potranno essere ammesse a valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
5. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.

¹ Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

6. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (disciplina dell'imposta di bollo) sulla domanda deve essere apposta obbligatoriamente, salvo i casi di esenzione, una marca da bollo di euro 16,00 avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono escluse le Pubbliche Amministrazioni, nonché le Onlus, ai sensi dell'allegato B – Tabella, art. 27 bis del D.P.R. n. 642/1972. Se l'esenzione è dovuta ad una causa diversa, si chiede di specificarne il riferimento normativo.
7. La presentazione della domanda di concessione comporta l'accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni del presente avviso pubblico.

Art. 6 – Requisiti di ammissibilità delle domande

1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
 - deve essere presentata utilizzando la procedura di compilazione *on line* indicata nell'avviso (lo schema per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web, all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.toscana.it/avv80esimo/>;
 - deve essere presentata esclusivamente dai soggetti indicati all'art. 3 del presente avviso;
 - **deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 22 aprile 2024**, secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5;
 - la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, conformemente a quanto previsto all'art. 4 del presente avviso e firmata dal legale rappresentante o dal dirigente competente (nel caso dei comuni), secondo le modalità indicate all'art. 4, comma 5;
 - il progetto deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di concessione, unitamente al piano finanziario dello stesso;
 - ciascun soggetto rientrante nell'elenco indicato al precedente art. 3 può inviare una sola domanda di contributo.
2. Nel caso dei soggetti privati, individuati all'art. 3, co. 1, lett. d) della L.r. n. 3/2024, la domanda di concessione è ritenuta ammissibile se ricorrono i requisiti richiesti dalla legge regionale in oggetto, ovvero:
 - se il soggetto richiedente ha una sede operativa in Toscana;
 - se nello statuto o nell'atto costitutivo sono presenti finalità di promozione e valorizzazione dei valori afferenti alla Resistenza;
 - se il soggetto richiedente svolge attività in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni;

Art. 7 – Valutazione delle domande

1. Il Settore competente verifica l'ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente avviso, accertando la completezza e la regolarità delle domande protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso, compresi tutti gli adempimenti connessi.
2. In caso di domande non ammissibili a valutazione, sarà data formale comunicazione ai soggetti richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 8 – Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Le domande validamente presentate saranno ritenute ammissibili al contributo, sulla base della rispondenza dei progetti alle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge in oggetto.
Ai fini della valutazione di ammissibilità, i progetti presentati devono possedere le seguenti caratteristiche:
 - non devono veicolare messaggi di odio, di violenza, di discriminazione;
 - non dovranno contenere riferimenti a partiti politici od organizzazioni politiche;
 - non dovranno veicolare messaggi pubblicitari;
 - non devono beneficiare di altre misure regionali aventi le medesime finalità;
 - possono beneficiare di altre misure di sostegno finanziario aventi le medesime finalità e disposte da soggetti diversi dalla Regione Toscana, fino alla copertura del loro costo totale;
2. i progetti, oggetto di domanda, potranno essere realizzati nel biennio 2024 -2025, fermo restando l'obbligo di rendicontazione entro e non oltre il 31 dicembre 2025, come meglio specificato al successivo art. 13.
3. Dopo la verifica di ammissibilità, il dirigente del competente settore *“Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto”*, approva con proprio atto l'elenco dei progetti ammessi a contributo con determinazione dei singoli contributi da concedere, ciascuno entro il limite massimo di euro 5.000,00.
4. **Per la realizzazione e la gestione dei progetti oggetto delle proposte, i comuni beneficiari possono avvalersi di associazioni ed altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di appartenenza.**

Art. 9 – Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi sono concessi con procedura automatica, in misura fissa, di ammontare predeterminato per l'anno 2024, sulla base del numero delle domande validamente presentate, entro il limite massimo di euro 200.000,00 per i comuni e di euro 100.000,00 per gli Istituti storici della Resistenza ed altri soggetti privati, così come individuati all'art. 3 del presente avviso, conformemente a quanto stabilito all'art. 3, co. 1, lett. B, C e D della L.r. n. 3/2024.

Art. 10 – Modalità di utilizzazione del logo del Consiglio ed eventi inaugurali

1. Il Settore competente pubblica sul sito nella sezione “**Avvisi, bandi e gare**” l'elenco delle partecipazioni concesse ai soggetti beneficiari e trasmette con posta elettronica il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo.
2. Il materiale informativo, pubblicitario e di comunicazione del progetto per il quale è stato concesso il contributo economico deve riportare la dicitura “*realizzato con il contributo del Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 3/2024*” ed il logo del Consiglio.
3. Il logo del Consiglio concesso può essere utilizzato solo nell'ambito del progetto per il quale è stata concesso il contributo economico, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca del contributo concesso, fatta salva ogni altra azione posta a tutela dell'immagine del Consiglio regionale.
4. **I soggetti beneficiari dei contributi devono prendere preventivi accordi con la Presidenza del Consiglio regionale, al fine di condividere momenti inaugurali e celebrativi di iniziative cofinanziate dal Consiglio regionale mediante il presente avviso, inviando una mail a: ufficiopresidenza@consiglio.regione.toscana.it ed informandone contestualmente anche il competente settore, scrivendo a: eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it;**
5. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale della Toscana da ogni responsabilità verso terzi per fatti connessi al progetto.

Art. 11 - Spese ammissibili e non ammissibili a contributo

1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all'arco temporale dell'organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l'oggetto del contributo concesso e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto.
2. Le spese ammissibili e non ammissibili sono:

- sono ammissibili le spese sostenute unicamente per la realizzazione delle iniziative oggetto dell'avviso e previste nel piano finanziario del progetto approvato;
 - non sono ammissibili e rendicontabili le spese effettuate per acquisti o ristrutturazioni immobiliari.
3. **Non sono ammessi altri finanziamenti regionali a copertura di costi riconducibili allo stesso progetto o ad attività ad esso relative.**

Art. 12 – Liquidazione dei contributi

1. L'approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari sarà disposta con atto dirigenziale del dirigente del Settore "Iniziative Istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto", in quanto soggetto competente ai sensi della L.r. n. 3/2024.
2. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari sarà adottato entro il 30 giugno 2024.
3. **I contributi ai soggetti aventi diritto saranno liquidati decorsi 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi senza che abbia avuto luogo una rinuncia espressa da parte di un singolo beneficiario.** Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari sarà adottato entro il 30 giugno 2024 ed il provvedimento di liquidazione sarà adottato entro il 31 luglio 2024.

Art. 13 – Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari dovranno far pervenire entro il termine del 31 dicembre 2025 la rendicontazione attestante l'avvenuta realizzazione della proposta progettuale approvata e finanziata, ai sensi di quanto disposto all'art. 6, c. 2 della L.r. 3/2024. La documentazione dovrà essere presentata direttamente, per competenza, al Dirigente del Settore "Iniziative Istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto" del Consiglio regionale, con invio PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: consiglioregionale@postacert.toscana.it o, in alternativa, per gli Istituti storici ed i soggetti privati sprovvisti di pec, a mezzo raccomandata, con l'oggetto "Rendiconto avviso L.R. n. 3/2024".
2. Il rendiconto deve essere coerente con il piano previsionale di spesa di cui all'art. 4, comma 4, redatto in sede di domanda.
3. Tutte le spese rendicontate devono riferirsi al progetto oggetto della domanda di contributo nell'ambito dell'avviso in oggetto.
4. Il rendiconto dovrà riportare l'elenco dei pagamenti effettuati (nel caso dei comuni è sufficiente indicare gli estremi degli atti di liquidazione e dei mandati di pagamento), corredato dai

giustificativi di spesa con tracciabilità dei pagamenti effettuati per l'importo corrispondente al contributo regionale ottenuto per la realizzazione del progetto. Al rendiconto dovrà essere allegata una dettagliata relazione finale illustrante l'iniziativa svolta.

Art. 14 - Revoca del contributo concesso

1. I contributi saranno revocati, ai sensi dell'art. 6, co. 3 della l.r. 3/2024, nei seguenti casi:
 - a) qualora i soggetti beneficiari non realizzino i progetti finanziati nei termini previsti, con l'obbligo di restituire la somma percepita maggiorata dagli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione, in base a quanto disciplinato dall'art. 6, c. 3 della Legge regionale in oggetto;
 - b) qualora i soggetti beneficiari del contributo non presentino, entro il 31 dicembre 2025, al Consiglio regionale una relazione sull'impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 15 - Verifiche e controlli

1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ai sensi dell'art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 16 – Pubblicità e comunicazioni

1. L'avviso e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale all'indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione "Avvisi, bandi e gare" e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore "Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto", inviando una mail a: eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it o contattando:
 - Daniele Graziani – 055/23.87.635
 - Ilenia Falaschi – 055/23.87.880
 - Sara Monti - 055/23.87.628
 - Cinzia Sestini – 055/23.87.285 - (RUP - Responsabile del Procedimento)

2. L'elenco dei contributi concessi sarà approvato con apposito provvedimento del dirigente del Settore "Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto", del Consiglio regionale e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione "Avvisi, bandi e gare". Sul medesimo sito sarà inoltre pubblicata ogni eventuale, ulteriore, comunicazione riferita all'avviso in oggetto. È onere di ogni partecipante procedere alla consultazione del suddetto sito.
3. Ai soggetti le cui domande non sono state ammesse a contributo viene data comunicazione formale dal competente ufficio. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della citata comunicazione, dovuto ad indirizzi o recapiti errati forniti dai soggetti beneficiari in sede di domanda.

Art. 17 –Trattamento dei dati personali

1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello svolgimento del presente Avviso, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'avviso. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento ("Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto") per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535>).

Art. 18 – Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del Settore “Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto” Il Settore competente, ai fini del presente Avviso, è il Settore “Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto”. Dirigente: dott.ssa Senia Bacci Graziani.
2. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del Settore “Iniziative istituzionali e contributi. Rappresentanza e cerimoniale. Servizi di supporto”, mail: s.baccigraziani@consiglio.regione.toscana.it.